

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1952

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PACCIARDI, MACRELLI, LA MALFA, CAMANGI, DE VITA

Annunziata il 15 dicembre 1955

Mantenimento in servizio per un periodo di cinque anni oltre i rispettivi limiti di età degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate già perseguitati per ragioni razziali o politiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, in applicazione dell'articolo 13 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, all'oggetto: Provvedimenti per la difesa della razza italiana, tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di confessione israelitica furono dispensati dal servizio, tra essi anche gli ufficiali e sottufficiali ebrei furono estromessi dalle Forze armate dello Stato insieme coi perseguitati politici anche se feriti in guerra e più volte decorati al valore.

I militari dispensati dal servizio furono collocati in congedo assoluto e apparve subito per tutti molto aleatoria la ripresa di qualsiasi attività redditizia per il sopravvenire di disposizioni di legge, regolamentari e d'istruzione agli albi professionali e alle autorità competenti, intese a limitare l'esercizio di professioni civili e lo stesso svolgimento di qualsiasi altra dignitosa attività lavorativa.

La situazione dei singoli divenne ancora più grave coi provvedimenti patrimoniali a carico dei cittadini italiani di razza ebraica e coll'aggravarsi della persecuzione razziale.

Su tale indirizzo gli avvenimenti procedettero per cinque anni, sino all'emanazione del regio decreto legislativo 6 gennaio 1944, n. 9, in base al quale gli interessati, a mano a mano che si estendeva il territorio patrio liberato e di nuovo soggetto al governo le-

gittimo, vennero a loro domanda riammessi in servizio e venne loro riconosciuto, ma solo ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo trascorso in congedo assoluto. Successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, veniva stabilita la ricostruzione delle carriere ma ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 6 gennaio 1944, n. 9, era anche sancito che non spettasse alcuna retribuzione o indennizzo per il periodo intercorso dalla dispensa o dal licenziamento alla riassunzione in servizio.

Con una serie di successivi provvedimenti, il legislatore intese venire incontro ai perseguitati

E così con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, venne disposto che i professori universitari dispensati dal servizio per motivi politici o razziali in base al regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, e, alla pari dei militari riammessi in servizio ai sensi del regio decreto legislativo 6 gennaio 1944, n. 9, fossero collocati a riposo alla fine dell'anno accademico in cui venivano a compiere il 75° anno di età (5 anni dopo il limite normale). Inoltre, con legge d'iniziativa del deputato Aldo Moro si è stabilito a favore degli stessi anche la decorrenza dal 75° anno di età del quinquennio della posizione di fuori ruolo,

Con legge 10 marzo 1955, n. 96, all'oggetto: Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, è stato stabilito, tra l'altro e in modo generico, che ai cittadini italiani vincitori di concorsi a impieghi statali espletati alla data di entrata in vigore della legge stessa, se riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le loro funzioni, fosse concesso a loro richiesta di rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

Sempre nello stesso ordine d'idee, inteso a riparare una evidente ingiustizia, è stato disposto con legge 1° luglio 1955, n. 550, che i primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali e riammessi a norma del più volte citato regio decreto legislativo 6 gennaio 1944, n. 9, fossero trattenuti in servizio nei ruoli o in soprannumero sino al 70° anno di età.

Da tutte queste provvidenze riparatrici e integrative di quelle inizialmente dettate « guerra durante » appare chiara la finalità di concedere un periodo di servizio attivo di cinque anni più del normale al personale di cui trattasi, corrispondente al periodo di estromissione dal servizio. Ma, per inspiegabile lacuna, dalle accennate provvidenze sono rimasti esclusi sinora gli ufficiali ed i sottufficiali, anche perché dal contesto della legge 10 marzo 1955, n. 96, non si riscontra alcun accenno specifico all'applicazione della legge stessa anche agli appartenenti alle Forze armate, per la parte che si attiene al mantenimento in servizio del personale medesimo.

Vero è che la legge in parola non lo esclude, e, anzi, la dizione generica usata e lo spirito riparatore che l'ha dettata dovrebbe far ritenere possibile una interpretazione estensiva, ma comunque non si può negare che la formulazione dell'articolo 4 ha dato luogo a perplessità. Infatti, tra l'altro, non tutti i militari di carriera rientrano a far parte dei vincitori di concorsi per l'adito all'Amministrazione mili-

tare (per esempio, i sottufficiali di carriera) e inoltre i limiti di età dei militari in servizio permanente variano secondo arma o servizio e grado raggiunto.

Poiché non si potrebbe equamente sostenere che il personale delle Forze armate abbia minori titoli di quello appartenente ad altre pubbliche amministrazioni o abbia meno sofferto, se perseguitato politico o razziale, e poiché le disposizioni di legge sino adesso emanate non sembrano consentire di estendere anche a quello i provvedimenti riparatori già presi per altre categorie di pubblici funzionari e impiegati, si rende necessaria la presentazione di un apposito disegno di legge riguardante gli ufficiali, e i sottufficiali, già perseguitati politici o razziali, in servizio o già raggiunti dai limiti di età ed a questa esigenza si è inteso fare fronte mediante lo schema di legge, che si presenta all'esame della Camera dei deputati.

Si reputa opportuno aggiungere:

1°) che l'onere finanziario relativo sarà di scarso rilievo, dato che ormai è rimasto un numero limitato di coloro già colpiti dai provvedimenti persecutori di cui trattasi e per di più ancora ridotto dal fatto che consiste in definitiva nella differenza tra il trattamento di servizio attivo ed il trattamento di quiescenza a ciascuno degli interessati spettante. Per i motivi accennati esso potrà essere fronteggiato a carico dei normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, relativi agli assegni di attività del personale militare;

2°) che l'avere previsto per il personale di cui trattasi il solo richiamo o trattamento in servizio, restando nelle posizioni di stato loro spettanti dopo il raggiungimento dei limiti di età, esclude che il provvedimento riparatore possa costituire danno per coloro che sono tuttora o saranno in servizio permanente effettivo durante il periodo di applicazione della presente legge e che hanno seguito una carriera normale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dispensati dal servizio per motivi politici o razziali e riammessi in servizio in applicazione del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del regio decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 301, sono, qualora ne facciano domanda, richiamati in servizio per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio permanente.

Per gli ufficiali o sottufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il richiamo in servizio ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di cessazione dal servizio permanente.

ART. 2.

Per gli ufficiali ed i sottufficiali richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 1, trovano applicazione le norme di legge sullo stato, sull'avanzamento e sul trattamento economico di attività e di quiescenza vigenti per la categoria cui appartengono durante il richiamo in servizio.

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, relativi agli assegni di attività del personale militare.